

Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - concessione del sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche

Finalità

Obiettivo della presente misura è quello di dare **sostegno alle imprese florovivaistiche attraverso la concessione di contributi per la riduzione dei maggiori costi energetici** sostenuti dalle stesse.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del sostegno le imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali, iscritte all'INPS, iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale valido al momento della presentazione della domanda, avente uno dei seguenti codici ATECO:

- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2;
- 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Entità e forma dell'agevolazione

Alle imprese agricole beneficiarie costituite prima del 1 marzo 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l'acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi

complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021. L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA).

Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto qualora i costi per l'acquisto delle risorse energetiche sostenuti nel periodo 1 marzo 2022 – 31 agosto 2022, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale. L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti (imponibile al netto dell'IVA).

Alle imprese agricole beneficiarie costituite tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, data risultante dal Fascicolo Aziendale del SIAN come data di apertura della PIVA, è concesso un aiuto per l'acquisto delle risorse energetiche. In tal caso l'aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022 (imponibile al netto dell'IVA).

In tutti i predetti casi i costi energetici da considerare sono quelli per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda.

Presentazione delle domande

Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da facsimile allegato. L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 25 gennaio 2023 entro e non oltre il 27 febbraio 2023**.